

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 750

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLORINO, DE CORATO, PACE,  
BEVILACQUA, MOLINARI, VEVANTE SCIOLETTI, PRESTI  
e MEDURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1994

---

Disposizioni in materia di riconoscimento del diploma  
universitario in discipline nautiche

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'industria marittima si sviluppa ciclicamente seguendo le tendenze e gli stimoli provenienti da diversi settori dell'economia europea e mondiale.

In particolare, le attività dei trasporti marittimi sono legate strettamente alle richieste del mercato. Esiste, quindi, la necessità di «comandare» le navi in maniera efficiente; il che può essere raggiunto soltanto con un'attenta preparazione professionale del personale navigante.

Tali professionalità richiedono percorsi formativi fortemente interdisciplinari, che oggi non sono ancora presenti nel panorama dell'istruzione universitaria, e di cui si

avverte l'esigenza sia a livello dei paesi dell'Unione europea che di quelli terzi dell'area mediterranea. Per delineare la figura professionale del «capitano» e «capitano superiore di lungo corso», il Ministero dei trasporti e della navigazione, con il quale si è concordata la struttura del «diploma», prevede delle specifiche e dei requisiti che sono ampiamente soddisfatti dal «diploma in discipline nautiche» qui proposto.

Inoltre, si evidenzia come le caratteristiche accademiche e professionali del diploma prefigurino un corso di studi di primo livello universitario non solo europeo ma, certamente, internazionale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Diploma universitario in  
discipline nautiche)*

1. Il corso di diploma universitario in discipline nautiche può essere istituito nelle facoltà universitarie in cui è attivato il corso di laurea in discipline nautiche.

## Art. 2.

*(Scopi ed obiettivi di formazione  
professionale)*

1. Il diploma universitario in discipline nautiche ha lo scopo principale di fornire le conoscenze di base, la formazione e l'addestramento professionale per accedere alla professione di «capitano di lungo corso» e «capitano superiore di lungo corso».

2. Il piano di studi del diploma di cui al comma 1 prevede i programmi di insegnamento e l'acquisizione delle competenze necessarie per il conseguimento del titolo professionale di «aspirante capitano di lungo corso» nelle forme previste dal decreto del Ministro dell'8a marina mercantile del 1° agosto 1986, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 1986.

3. I piani di studi del diploma di cui al comma 1 si evolveranno in funzione ed in conseguenza di eventuali sviluppi sia normativi che tecnologici.

## Art. 3.

*(Accesso al diploma universitario)*

1. L'accesso al diploma universitario è regolato dalle disposizioni di legge.

2. Il numero degli iscritti è stabilito dagli organi accademici sulla base dei criteri

generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche in funzione delle risorse di personale dell'Ateneo.

Art. 4.

*(Articolazione ed insegnamenti del diploma universitario in discipline nautiche)*

1. Il corso di diploma universitario in discipline nautiche ha durata triennale.

2. Ogni anno di corso è suddiviso in tre periodi. Un periodo per gli insegnamenti, uno per la formazione professionale ed uno per il tirocinio pratico a bordo delle navi.

3. Gli insegnamenti consistono in corsi monodisciplinari o integrati. Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di 80 ore o da due moduli di 40 ore. Ogni corso integrato è costituito da più moduli didattici di 40 ore (o frazioni), per un massimo equivalente di 130 ore, impartiti da più docenti e con un unico esame.

4. Ogni corso comprende lezioni ed attività tecnico-pratiche, incluse le attività di formazione professionale obbligatoria.

5. Il numero complessivo di esami obbligatori è di non meno di 18. Per esame si intende ogni prova di accertamento del profitto, con voto finale, connessa ad un corso monodisciplinare o integrato, quali che siano le modalità effettive della verifica e compresi gli eventuali crediti didattici attestanti il positivo superamento da parte dello studente di moduli o parte dei corsi. Nel caso di corsi integrati fanno parte della commissione esaminatrice tutti i docenti del corso stesso.

6. Durante il triennio di corso lo studente dovrà inoltre dimostrare la conoscenza della lingua inglese a livello scientifico-tecnico e professionale, con modalità di accertamento definite dal regolamento didattico. A tal fine si potrà organizzare un apposito corso di formazione professionale di lingua inglese. La valutazione finale, comunque annotata, non contribuisce al voto di diploma.

7. Durante il triennio di corso lo studente dovrà anche dimostrare capacità di

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assistenza medica di pronto soccorso per infortuni, con modalità di accertamento definite dal regolamento didattico. A tal fine si potrà organizzare un apposito corso di formazione. La valutazione finale, comunque annotata, non contribuisce al voto del diploma.

## Art. 5.

*(Laboratori di formazione ed addestramento)*

1. Durante il triennio di studio gli studenti sono tenuti a frequentare tre corsi di formazione ed addestramento. La loro durata è definita dal regolamento di Facoltà. Tali corsi hanno le seguenti finalità:

a) formazione ed addestramento all'utilizzazione dei sistemi radar ed elaborazione automatica di dati;

b) sopravvivenza e salvataggio anche antincendio;

c) manovrabilità delle navi, con particolare formazione alla condotta della navigazione e della manovra in acque limitate ed in emergenza. Tale corso dovrà durare almeno 40 ore, esso sarà considerato equipollente a sei mesi di navigazione effettiva.

2. Tutti i corsi di formazione ed addestramento di cui al presente articolo dovranno ottenere un riconoscimento di idoneità da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione ed i relativi programmi saranno stabili con decreto dello stesso Ministro.

3. L'attività degli studenti è accertata al termine di ciascun corso di laboratorio con modalità fissate dal regolamento didattico; il giudizio conseguito può essere valutato in sede di esame finale.

## Art. 6.

*(Tirocinio)*

1. Nell'ambito del corso di diploma universitario in discipline nautiche, fino a quattro mesi per anno accademico potranno essere dedicati ad attività teorico-

pratiche, da svolgersi su navi in effettiva navigazione, le cui modalità saranno stabilite, con proprio decreto, dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Le attività teorico-pratiche sono finalizzate alla preparazione degli studenti in senso professionale.

Art. 7.

*(Conseguimento del diploma universitario)*

1. Per conseguire il diploma universitario lo studente dovrà discutere, di fronte ad una commissione nominata secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente, un progetto svolto possibilmente nell'ambito dei periodi di tirocinio sotto la guida di un relatore.

Art. 8.

*(Proseguimento degli studi in discipline nautiche)*

1. I corsi seguiti, con i relativi esami superati, sono riconoscibili ai fini del conseguimento della laurea in discipline nautiche, previa verifica che siano state ottemperate le condizioni indicate nell'ordinamento didattico dello specifico corso di laurea. Il consiglio di corso di laurea determinerà le modalità di riconoscimento dei corsi monodisciplinari ed integrati.

Art. 9.

*(Insegnamenti previsti)*

1. Il corso di diploma universitario in discipline nautiche prevede l'insegnamento delle materie di cui all'allegato alla presente legge.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO  
(Articolo 9)

INSEGNAMENTI DEL CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO  
IN DISCIPLINE NAUTICHE

A = corso monodisciplinare di 80 ore  
B = modulo di corso integrato di 40 ore

*Area matematica-fisica*

Analisi matematica I	A0210	A
Analisi matematica II	A0210	B
Geometria	A0120	B
Elementi di calcolo, numero e programmazione	A0411	B
Statistica e calcolo delle probabilità	A0220	B
Fisica I	B0110	B
Fisica II	B0110	B
Chimica	C0310	B

*Area navigazione*

Istituzioni di Navigazione ( <i>Fondamenti di Navigazione</i> )	D0433	A
Topografia e Cartografia ( <i>Cartografia Nautica</i> )	H0500	B
Navigazione	D0433	A
Astronomia Nautica ( <i>Navigazione Astronomica</i> )	D0433	B
Navigazione Spaziale ( <i>Navigazione Satellitare</i> )	D0433	B
Geodesia ed Idrografia ( <i>Idrografia</i> )	D0433	B
Geomagnetismo ( <i>Magnetismo Terrestre e compensazione delle bussole magnetiche</i> )	D0410	B

*Area meteorologica*

Meteorologia	D0432	B
Oceanografia	D0431	B
Meteorologia sinottica e previsioni del tempo	D0432	B

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Area elettronica*

Elettromagnetismo	I2200	B
Comunicazioni Elettriche (Radiotelecomunicazioni)	I2300	B
Tecnica Radar e Radioaiuti alla navigazione (Sistemi Radar)	I2300	A

*Area nave*

Architettura Navale	I0110	B
Arte Navale (include elementi e nomenclatura dello scafo)	I0110	A
Sicurezza della Nave	I0120	A
Manovrabilità delle Navi	I0110	B
Tenuta della nave al mare	I0110	B

*Area macchine marine*

Apparecchiature e strumenti di bordo	I0130	B
Impianti Navali	I0130	B

*Area gestione e diritto*

Organizzazione aziendale	P0230	B
Diritto della Navigazione	N0220	B
Economia e tecnica delle imprese di trasporto	P0220	B